



## TRIBUNALE DI UDINE

Udine, 27.4.2020

**A tutti i curatori fallimentari  
A tutti i commissari giudiziali  
A tutti i liquidatori giudiziali  
p.c.**

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti**

**Oggetto: indicazioni sulla gestione delle procedure concorsuali durante la vigenza della normativa straordinaria in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Com'è noto, la legislazione d'urgenza e la normativa regolamentare in materia di contrasto al contagio da Covid-19 opera, per quanto qui interessa, su due fronti: da un lato, sono disposti il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 in tutti i processi che non siano, o non siano dichiarati dal giudice, urgenti per la tutela di diritti fondamentali della persona; dall'altro lato, vengono imposte stringenti regole di distanziamento sociale e limitazioni ai movimenti delle persone, che si traducono anche in un regime particolare per lo svolgimento delle udienze e dell'attività giudiziaria, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

Naturalmente tale normativa è tuttora in evoluzione, sia perché la decretazione d'urgenza è soggetta alla conversione in legge (con le relative eventuali modificazioni), sia soprattutto perché non è dato di sapere quale sarà il prossimo sviluppo dell'epidemia, al quale potranno associarsi prolungamenti e inasprimenti o, al contrario, attenuazioni e anticipati superamenti dei vincoli eccezionali alle libertà di riunione e di movimento.

In tale contesto, la tutela prioritaria della salute deve essere conciliata, nel migliore dei modi, con il diritto dei consociati di tutelare in giudizio i propri diritti e, quindi, con la funzionalità del servizio giustizia civile. Inoltre, con specifico riguardo alle procedure concorsuali, è doveroso tenere ben presente il contesto economico eccezionalmente grave che è l'inevitabile conseguenza della predetta legislazione emergenziale, ponendosi l'obiettivo di accelerare gli adempimenti che possono essere di qualche sollievo alle persone e alle imprese in difficoltà (in particolare, i riparti degli attivi) e procrastinando, invece, attività che, in siffatto contesto, potrebbero risultare inutili, incongrue o addirittura controproducenti rispetto allo scopo del miglior soddisfacimento dei creditori (in particolare, le vendite).

Sulla base di queste premesse, nell'esercizio della funzione di attiva vigilanza riservata ai giudici delle procedure concorsuali, si ritiene opportuno fornire ai destinatari della presente circolare le seguenti indicazioni e sollecitazioni:

**a) Riparti e pagamenti ai creditori.**

Curatori, liquidatori e commissari giudiziari dovranno procedere con la massima sollecitudine al riparto delle somme disponibili per il pagamento ai creditori.

Per quanto riguarda i fallimenti, il termine per la presentazione di reclami avverso il progetto di riparto è attualmente sospeso fino all'11 maggio, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge n° 18 e dell'art. 36 del decreto legge n° 23; tuttavia, ciò non impedisce e non deve impedire la predisposizione e il deposito in cancelleria da parte dei curatori sia dei riparti parziali che dei riparti finali; sarà poi il giudice delegato a dare specifiche e precise disposizioni sul termine per proporre il reclamo e in seguito, eventualmente, sulle modalità con cui dare corso al contraddittorio sui reclami che dovessero essere presentati; i curatori sono invitati a mettere in evidenza, depositando il piano di riparto, eventuali situazioni di particolare necessità segnalate dai creditori, o da alcuni di loro, al fine dell'eventuale dichiarazione d'urgenza del procedimento di approvazione del riparto.

Per quanto riguarda i progetti di riparto già depositati prima dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale, i curatori sono invitati a depositare in cancelleria l'istanza di esecutorietà se scaduto, senza reclami, l'ordinario termine di 15 giorni dalla comunicazione ai creditori, indicando chiaramente la data di tale comunicazione ed evidenziando, anche in questo caso, eventuali situazioni di particolare necessità segnalate dai creditori; il giudice delegato, con un apposito decreto, valuterà se accelerare i tempi dell'approvazione del piano ovvero limitarsi a dare atto della sospensione *ex lege*.

**b) Rendiconti finali.**

In quanto propedeutici (alla liquidazione del compenso al curatore e) alla predisposizione del riparto finale, i rendiconti finali vanno presentati dai curatori senza indugio, laddove possibile, anche durante il periodo di sospensione dei termini processuali, ovverosia prima dell'11 maggio. I curatori sono anzi sollecitati a considerare con maggior attenzione e ampiezza la possibilità di procedere alla chiusura dei fallimenti a liti pendenti (art. 118, comma 2°, legge fall.), tenuto conto dell'inevitabile prolungamento dei tempi di definizione dei processi conseguente proprio alla sospensione dei termini e al rinvio d'ufficio delle udienze in funzione anti Covid-19. Nel presentare il rendiconto, il curatore dovrà evidenziare le caratteristiche del prossimo riparto (importo presumibilmente disponibile e categorie di creditori beneficiarie dei pagamenti), sempre al fine di consentire al giudice delegato una valutazione sull'urgenza di procedere.

Il decreto del giudice delegato ai sensi dell'art. 116, comma 2°, legge fall. avrà cura di determinare chiaramente data e modalità di svolgimento dell'udienza di approvazione del rendiconto, in conformità alle imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica e alle linee guida vincolanti emanate dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 83, comma 7, del decreto legge n° 18.

**c) Verifiche del passivo.**

In linea generale, le verifiche del passivo non sono considerate urgenti, a meno che non siano possibili in tempi brevi, o relativamente brevi, riparti dell'attivo di cui potrebbero

beneficiare creditori le cui domande non siano state ancora esaminate. Circostanza che, nel caso, dovrà essere tempestivamente segnalata al giudice delegato dal curatore.

Le udienze previste nel periodo interessato dal rinvio d'ufficio *ex lege* (fino all'11 maggio) sono già state rinviate. Sono state o saranno rinviate a breve anche le udienze di verifica fissate nelle prime settimane dopo l'11 maggio, per tenere conto della sospensione dei termini a ritroso fissati ai creditori per presentare le domande di ammissione, al curatore per depositare e trasmettere il progetto di stato passivo e di nuovo ai creditori per presentare le eventuali osservazioni (termini che saranno quindi prorogati prendendo quale *dies a quo* del calcolo a ritroso la nuova data dell'udienza rinviata).

In linea di massima, le udienze sono state o verranno rinviate a dopo il 30 giugno. Per le udienze di verifica che si terranno prima di tale data (e anche per quelle in data successiva, nel caso di futura proroga del regime processuale oggi previsto per la c.d. "fase 2"), il giudice delegato avrà cura di indicare in apposito decreto le modalità di svolgimento dell'udienza, in conformità alle imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica e alle linee guida vincolanti emanate dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 83, comma 7, del decreto legge n° 18.

#### **d) Liquidazione dell'attivo.**

Si richiama la precedente circolare del 10 marzo u.s., il cui contenuto si può considerare ancora valido; in particolare con riferimento alla attuale c.d. "Fase 1", durante la quale le stringenti limitazioni imposte alle normali attività delle persone sono pressoché del tutto incompatibili con lo svolgimento di procedure competitive aperte ad una effettiva partecipazione dei potenziali interessati. Rimane, quindi, l'indicazione di non dare corso a procedure di vendita in questo periodo e di sospendere le procedure precedentemente avviate, salvo motivata deroga sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e all'autorizzazione del giudice delegato.

Nella imminente "Fase 2" (dal 12 maggio al 30 giugno) e anche nei primi mesi successivi, i curatori e i liquidatori dovranno valutare con attenzione la sussistenza dei presupposti per una efficace e trasparente procedura di vendita, avendo riguardo a due aspetti: da un lato, le residue limitazioni allo spostamento e alle normali attività delle persone; dall'altro lato, la situazione del mercato dei beni da porre in vendita, in rapporto all'evolversi del contesto economico successivo al fermo totale o al rallentamento dell'attività di gran parte delle imprese dei mesi precedenti.

In sostanza, i curatori dovranno comportarsi come se il programma di liquidazione già approvato avesse subito una modifica per effetto della situazione di fatto mutata in modo imprevedibile e sottoporre ad una nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 104-ter, comma 6°, anche la semplice decisione di riattivarlo secondo le sue originarie previsioni (così come, ovviamente, la diversa decisione di proporre modifiche alla luce delle "sopravvenute esigenze").

Per i fallimenti nel quali il curatore non abbia ancora presentato il programma di liquidazione, egli potrà, se del caso, chiedere una proroga del relativo termine motivata con la necessità di monitorare l'evolversi della situazione, alla luce della quale adottare le scelte più opportune.

**e) Presca in consegna dei beni con l'inventario.**

Nello svolgimento dell'inventario e delle altre attività iniziali, il curatore è ovviamente tenuto a rispettare tutte le vigenti norme di igiene e di distanziamento sociale. È pertanto autorizzato a procrastinare tali operazioni ove incompatibili con il rispetto di quelle norme, vagliando e adottando le misure alternative possibili per salvaguardare la conservazione dell'attivo fallimentare. In caso di pericolo e di necessità di interventi urgenti, può rivolgersi al giudice per concordare le azioni più opportune da intraprendere ed essere agevolato nel chiedere l'intervento della forza pubblica.

**f) Relazioni del curatore ex art. 33 legge fall.**

Non si ritiene che la sospensione *ex lege* dei termini processuali sia direttamente applicabile anche alle relazioni del curatore fallimentare.

Tuttavia, per quanto riguarda la relazione iniziale (e la pre-relazione, ove richiesta dal giudice delegato), l'eventuale (probabile) necessità di richiedere l'autorizzazione a una proroga sarà valutata dal giudice delegato con la dovuta attenzione alla situazione del tutto particolare in cui anche i curatori fallimentari sono chiamati ad operare.

Non si ravvisa invece alcun motivo per la sospensione o per un differimento del deposito delle relazioni periodiche semestrali, con cui il curatore si limita a informare i creditori e il giudice delegato sull'attività svolta e sui relativi dati numerici, senza necessità di svolgere alcuna attività fuori dallo studio, né di incontrarsi con altre persone.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il presidente della 2<sup>a</sup> sezione  
dott. Francesco Venier  
I giudici delegati ai fallimenti  
dott. Andrea Zuliani  
dott. Gianmarco Calienno**